

Mozione n. 409

presentata in data 19 ottobre 2023

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini

Introduzione di un fondo nazionale e regionale per il patrocinio di spese legali e di giudizio per le vittime di violenza endofamiliare

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO CHE

-Nella seduta n.115 del Consiglio Regionale, tenutasi in data 04/07/2023, è stata discussa l'interrogazione avente ad oggetto "Patrocinio di spese legali e di giudizio per le vittime di violenza endofamiliare".

PREMESSO INOLTRE CHE

-La Legge 19 luglio 2019, n.69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" dispone l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato -ex art76, 4° co-ter del DPR 115/2022- senza limiti di reddito per persone offese dai reati 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612- bis del Codice Penale, nonché ove in danno di minori per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies solo ed esclusivamente nei giudizi penali nei quali le stesse siano partecipi come persone offese o parti civili;

-L'attuale normativa in materia non prevede l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili contestuali ai procedimenti penali del cosiddetto "codice rosso", se non per chi rientra sotto la soglia minima attualmente prevista, come la separazione personale o il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, o per l'affidamento, collocamento e mantenimento della prole naturale per ottenere provvedimenti urgenti a tutela della donna e dei minori a seguito

CONSIDERATO CHE

-A seguito di violenza subita da parte di familiare o del coniuge vi è obbligo per le aziende sanitarie di "dimissioni protette" ovvero lontano dal violentatore e che per tale motivo, nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere si rende necessario agevolare non solo la collocazione temporanea di donne e madri con a seguito minori in "strutture rifugio", ma anche agire in giudizio per la separazione personale o il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, o per l'affidamento, collocamento e mantenimento della prole naturale

EVIDENZIATO CHE

-La Regione Piemonte ha istituito un “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” con Legge regionale n.11 del 17 marzo 2008;

- Ai sensi dell’articolo 7 bis della Legge regionale 19 marzo 2014, n.4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019,n8, art 8, la Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma hanno stipulato un Protocollo d’Intesa per l’attivazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

VISTO il Protocollo di Intesa inter-istituzionale “Rete regionale anti violenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

-Ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia per l’istituzione di un fondo nazionale per il patrocinio di spese legali e di giudizio civili contestuali ai procedimenti penali del cosiddetto “codice rosso”;

-A sostenere economicamente le donne vittime di violenza e maltrattamenti, anche nelle cause civili;

- A stipulare un Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e l’Ordine degli Avvocati delle Marche per l’attivazione del patrocinio legale, sia in ambito civile sia in ambito penale.